

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

16 DOMENICA**INPS (GESTIONE EX SCAU)**

Versamento contributi cd e iap. Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2017, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità; per quanto riguarda lo sgravio contributivo per i nuovi iscritti under 40 si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2017 a pag. 30.

Dal 2016 l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto sono disponibili nel nuovo «cassetto previdenziale per autonomi agricoli» accessibile sul sito www.inps.it da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006. Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2017 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2017 e per altre informazioni si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 21/2017 a pag. 30 e n. 22/2017 a pag. 29.

INPS

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera un determinato reddito, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2017 alla Gestione separata, come comunicato dall'Inps con circolare n. 21 del 31-1-2017 consultabile sul sito www.inps.it, sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 25,72% (nel 2016 era 27,72%) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 32,72% (nel 2016 era 31,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 24% (invariata rispetto al 2016) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sempre sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (S.O. n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013).

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2016 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (in certi casi del 70, 75, 80 e 85%) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% (in certi casi del 70 e 75%) per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IVA

Versamento rateale saldo 2016. I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno 2016, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quinta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,32%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2017) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti possono anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2017.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2017 a pag. 29.

Si ricorda inoltre che quest'anno la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 28-2-2017; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 5/2017 a pag. 30.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2017, anche nella versione IVA BASE 2017 utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di giugno.

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2017, ne ha previsto l'aumento anche per il 2017 e con dm 27-1-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17-3-2017) sono state confermate nella misura del 2016.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (S.O. n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012),

Scadenze dei pagamenti rateali per i contribuenti titolari di partita Iva

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 30 giugno		Versamento della 1ª rata dal 1º luglio al 31 luglio (¹)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
Soggetti titolari di partita Iva				
1ª	30-6	0,00	31-7	0,00
2ª	17-7	0,18	21-8	0,18
3ª	21-8	0,51	18-9	0,51
4ª	18-9	0,84	16-10	0,84
5ª	16-10	1,17	16-11	1,17
6ª	16-11	1,50		

(¹) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (S.O. n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 a pag. 37 e n. 46/2012 a pag. 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013, 6/2014 e 19/2017, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32, 31 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012), l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7-6-2013) e l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23-6-2017).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2016 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2017 in base al rispettivo modello REDDITI 2017, hanno effettuato il primo versamento entro il 30-6-2017, devono versare la seconda e/o ultima

rata e gli interessi di dilazione pari allo 0,18%, come riportato nella parte sinistra della tabella.

I contribuenti titolari di partita Iva che scelgono, invece, di versare la prima rata entro il 31-7-2017 (il 30-7-2017 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,4%, devono applicare gli interessi riportati nella parte destra della tabella.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2017, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 18/2017 a pag. 30 nel quale viene spiegato come consultare la guida a REDDITI 2017.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
 - i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
 - i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell'Iva a saldo per il 2016 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2017;
 - i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2017.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli

importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-6-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

20 GIOVEDÌ LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo. Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015.

25 MARTEDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e/o al secondo trimestre (aprile-giugno) 2017. Si ricorda che i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

Si ricorda, inoltre, che dal periodo d'imposta 2017 è stato soppresso l'obbligo di invio dell'elenco Intrastat (modello Intra-2) relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; l'eliminazione di tale obbligo è stata disposta con l'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016). Tuttavia, con il decreto legge n. 244 del 30-12-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2016) convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27-2-2017 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2017), gli effetti della soppressione sono posticipati di un anno, come anticipato nel comunicato stampa congiunto Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat del 17-2-2017 consultabile sul sito www.agenziaadogane.gov.it

30 DOMENICA LATTE

Registrazione telematica dati campagna 2016-2017. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), entro 30 giorni dal termine di ogni campagna individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c), del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna di riferimento (dall'1-7-2016 al 30-6-2017) da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza.

I produttori di latte che effettuano la vendita diretta devono registrare nella banca dati del Sian, entro 30 giorni dal suddetto termine, i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna di commercializzazione in questione.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337

del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20-5-2015.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-7-2017 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-7-2017. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2017 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2018. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5%

calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1%;
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- la richiesta di registrazione dei contratti di locazione dei fabbricati e di affitto dei terreni deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;
 - le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
 - per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.
- È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preven-

tivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

In merito alla cedolare secca si vedano anche le novità introdotte con l'art. 7 *quarter*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016); si veda al riguardo anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

TOSAP

Pagamento terza rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.